

## **BStGer RR.2016.100 vom 28. Juli 2016**

Bundesstrafgericht, 2016-07-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_RR.2016.100](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2016.100)

FR: TPF RR.2016.100 du 28 juillet 2016

IT: TPF RR.2016.100 del 28 luglio 2016

### **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP). Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA).

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

lett. a AIMP, l'UFG non era tenuto a sospendere automaticamente la procedura visto che ciò significherebbe di fatto svuotare di senso il termine di cinque giorni esplicitamente previsto dal legislatore e che il ricorrente, regolarmente patrocinato, non poteva ignorare, tanto più che esso era correttamente indicato nella decisione di estradizione (v. act. 1.1 pag. 9); - che era invece il ricorrente, avendo ritardato la notifica ex art. 56 cpv. 1 lett. b AIMP ed essendosi lui stesso messo in questa situazione di estradizione imminente, ad essere in buona fede tenuto ad attivarsi immediatamente investendo l'autorità di ricorso, cosa che in effetti, come dimostra la tempistica di quanto avvenuto il 6 giugno, avrebbe permesso la sospensione dell'extradizione; - che il ricorso contro l'esecuzione dell'extradizione (RR.2016.100) va dunque respinto; - che per il resto, dato che l'esecuzione dell'extradizione non presta fianco a critiche e che quindi essa è avvenuta correttamente, il gravame del 21 giugno 2016 (RR.2016.104) è divenuto privo d'oggetto per quanto concerne il petitum principale; - che però con detto gravame il ricorrente, oltre all'extradizione, ha contestato la decurtazione operata dall'UFG della sua nota d'onorario dell'11 maggio 2016, autorità che gli ha riconosciuto un importo di fr. 4'000.-- al posto dei fr. 6'009.60 richiesti (18 ore di attività a 260 fr./h e fr. 720 di spese + IVA); - che l'UFG non ha in particolare ritenuto necessari i colloqui avuti dal patrocinatore del ricorrente con la moglie ed il legale italiano del predetto (3 ore);

- 8 -

- che l'UFG ha complessivamente ritenuto giustificate 15 ore di lavoro ed applicato una tariffa oraria di fr. 200.--, ciò che lo ha portato a fissare una somma forfettaria e arrotondata di fr. 4'000.-- a titolo di onorario dell'avvocato d'ufficio, la quale comprende anche le spese e l'IVA; - che per quanto concerne la tariffa oraria di fr. 200.--, considerato il normale grado di complessità della causa, la decisione dell'UFG merita tutela (v. TPF 2007 181 consid. 2 e 2.4 con rinvio all'art. 9 dell'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa); - che per quanto concerne la decurtazione di 3 ore per i colloqui con la moglie ed il legale italiano, essendo precisamente motivati con la necessità di meglio chiarire la fattispecie per cui è perseguito in Italia, la decisione è certo discutibile, ma nel complesso la somma forfettaria riconosciuta, tenuto conto della giurisprudenza in questo ambito e delle indennità fissate in casi simili (v. ad es. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.169+135 del 22 gennaio 2010, consid. 14), è adeguata; - che la censura va

dunque respinta; - che, visto quanto precede, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto a seguito dell'avvenuta estradizione, il ricorso del 21 giugno 2016 (RR.2016.104) è respinto; - che il ricorrente, invocando la propria indigenza, ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio per entrambe le procedure riunite; - che se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che in concreto, il postulato gratuito patrocinio deve essere respinto, in quanto sia il gravame del 6 che quello del 21 giugno 2016 apparivano, segnatamente alla luce della chiara giurisprudenza relativa all'art. 56 cpv. 1 AIMP, sin dal principio privi di probabilità di successo, senza che vi sia quindi la necessità di analizzare l'invocata indigenza;

- 9 -

- che le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 3'000.--.

- 10 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.